

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6618 del 28/11/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - LA GINESTRA SOCIETA' CASEARIA COOPERATIVA PER LO STABILIMENTO SITO IN FIDENZA, FRAZ. SANTA MARGHERITA N. 134 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 557/2024"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6889 del 27/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4630 del 22/11/2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento n. 22/2016 del 29/11/2016 alla Ditta Soc. Agr. Coop. La Ginestra, per lo stabilimento ubicato in Comune di Fidenza, Fraz. S. Margherita n. 134, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
 - *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 34088 del 26/06/2024 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/117925 del 26/06/2024 presentata dalla Ditta La Ginestra Società Casearia Cooperativa nella persona del Presidente del CdA e gestore dell'esercizio pro tempore i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento siti in Fidenza, fraz. Santa Margherita n. 134, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento n. 22/2016 del 29/11/2016 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - rimozione del titolo abilitativo *“autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”* per introduzione della emissione E01 *“Generatore di vapore a gas metano”* con potenzialità pari a 1.395 kW”;
 - richiesta del titolo abilitativo **“autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”**;
 - modifica sostanziale del titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**;
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“produzione dei derivati del latte”*.

RILEVATO:

che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/131260 del 17/07/2024 alla quale la Ditta ha risposto tramite SUAP in data 06/08/2024 nota prot. n. 42355 (prot. Arpae n.PG/2024/143983 del 06/08/2024);

che alla data del 06/08/2024 l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/144967 del 07/08/2024:

- il parere per quanto di competenza di AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA con nota prot. n. 58447 del 21/08/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/151412 del 21/08/2024, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato 1*);
- la relazione tecnica di Arpae-ST di Parma prot. n. PG/2024/153320 del 26/08/2024, depositata agli atti;

- il parere per quanto di competenza del Comune di Fidenza trasmesso con nota prot. n. 62134 del 25/11/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/212907 del 25/11/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. comunale del 13/08/2024 n. 43489 ed anche espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Società in oggetto quale *"...Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994..."*, richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2024/0152185 del 22/08/2024, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato 2*);

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria la Ditta ha presentata dichiarazione di invarianza e ha specificato che *"...la modifica oggetto della richiesta di modifica dell'autorizzazione non interessa la matrice scarichi idrici..."*.

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta essere autorizzata con A.U.A. con Provvedimento Unico del SUAP di Fidenza 22/2016 del 29/11/2016;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per sostituzione del generatore di vapore generante l'emissione E1;
3. l'attività industriale prevede *"produzione di derivati del latte"*;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine *"Prosciutto di Parma"*;
6. è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4630 del 22/11/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento n. 22/2016 del 29/11/2016, a favore della Ditta La Ginestra Società Casearia Cooperativa nella persona del Presidente del CdA e gestore dell'esercizio pro tempore i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento siti in Fidenza, fraz. Santa Margherita n. 134, relativamente all'esercizio dell'attività di *"produzione di derivati del latte"*, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO

per il rumore (titolo abilitativo *"comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*), quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4630 del 22/11/2016, **così come di seguito riportato:**

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 62134 del 25/11/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/212907 del 25/11/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. comunale del 13/08/2024 n. 43489 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 2*).

SUBORDINANDO:

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo *"autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i."*), per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E2:- "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio" della potenzialità di 32 kW;

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
--	-------	--------------------

Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
Materiale Particellare	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Generatore di vapore a gas metano” con potenzialità pari a 1.395 kW

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera. Tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto dovrà essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	8,6	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In

alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla **emissione E1** **debbono avere una periodicità annuale.**

Per l'impianto afferente alla emissione **E2 "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio"** della **potenzialità di 32 kW**, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	La Ginestra Società Casearia Cooperativa
Partita IVA/Codice fiscale:	00167310341
Sede legale:	fraz. Santa Margherita n.134, Fidenza (Parma)
Sede locale impianti:	fraz. Santa Margherita n.134, Fidenza (Parma)
Lat. (UTM32):	496551,8
Long.(UTM32):	585214.00
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di metano utilizzato [m³/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	

Ossidi di azoto (NO _x):	412 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	412 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	889.783 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva

di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”,

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4630 del 22/11/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento n. 22/2016 del 29/11/2016 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n.**

DET-AMB-2016-4630 del 22/11/2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento n. 22/2016 del 29/11/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL - Dipartimento Di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 è Elisabetta Ardesi

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi
Rif. Sinadoc: 2024-23869

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

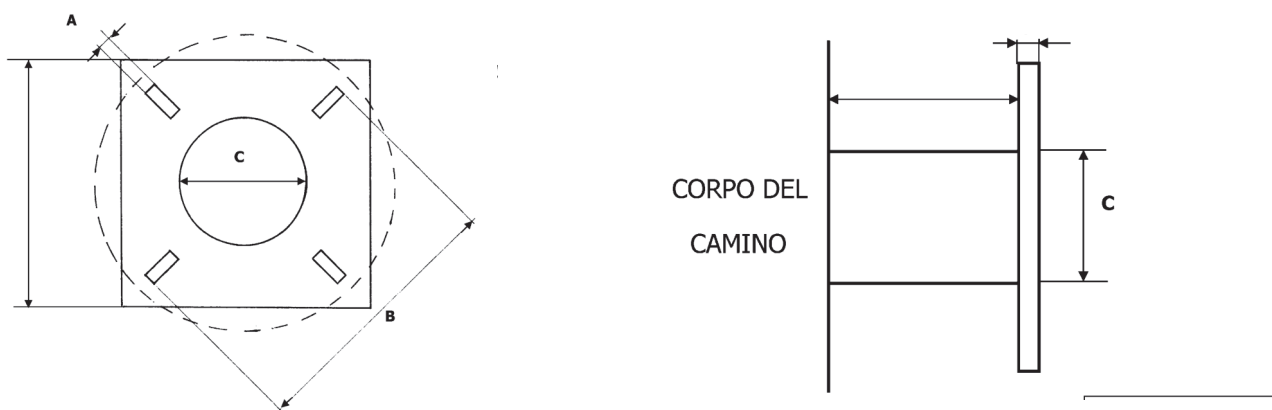
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0058447

DATA: 21/08/2024

OGGETTO: Risposta a: SUAP 560/SUAP/2024 Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA LA GINESTRA SOCIETA' CASEARIA COOPERATIVA. FRAZ. SANTA MARGHERITA N. 134, FIDENZA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

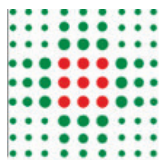
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058447_2024_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia; Saccani Paolo	4F241D4E0A9F6894E5AF11655464CC23F 84B1DC1B53ED8F7AAAF46293331B331



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

DIPARTIMENTO Sanità Pubblica
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Fidenza
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Risposta a: SUAP 560/SUAP/2024 Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA LA GINESTRA SOCIETA' CASEARIA COOPERATIVA. FRAZ. SANTA MARGHERITA N. 134, FIDENZA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Riferimento SUAP 560/SUAP/2024 presentata da "LA GINESTRA SOCIETA' CASEARIA COOPERATIVA" per lo stabilimento posto in località Santa Margherita 134, Fidenza.

Premesso che la società risulta in possesso di Autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2016-4630 del 22/11/2016, la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA è richiesta per la matrice emissioni in atmosfera per la sostituzione della caldaia esistente (da 950 kW) e l'installazione di una nuova caldaia (da 1395 kW) collocata in area esterna allo stabilimento, sempre alimentata a metano (Emissione E1).

Inoltre è prevista l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato da 32 kW (Emissione E2).

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività del caseificio, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

Fidenza, 21 ottobre 2024

PEC

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 560/SUAP/2024

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

LA GINESTRA SOCIETA' CASEARIA COOPERATIVA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 26 giugno 2024, prot. n. 33840, alle integrazioni del 4 luglio 2024, prot. n. 35791, e del 1 agosto 2024, prot. n. 41585 e alla richiesta di pareri definitivi da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 8 agosto 2024, prot. n. 42723, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta LA GINESTRA SOCITA' AGRICOLA COOPERATIVA, nella persona del presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Dotti, con sede legale a Fidenza in Fraz. S. Margherita n. 134 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, destinato alla lavorazione e trasformazione del latte per la produzione dei suoi derivati, è finalizzata alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- che la modifica sostanziale dell'AUA riguarda la sostituzione della caldaia esistente (da 950 kW) e l'installazione di una nuova caldaia (da 1395 kW) collocata in area esterna allo stabilimento, sempre alimentata a metano (Emissione E1). Inoltre è prevista l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato da 32 kW (Emissione E2).

- per la stessa attività il SUAP del comune di Fidenza ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale con Provvedimento Unico n. 22/2016 del 29 novembre 2016 in seguito alla ricezione della

determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4630 del 22 novembre 2016, pervenuta il 24 novembre 2016, prot. n. 36342 per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di competenza di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di “acque reflue industriali” in acque superficiali;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.30 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendente il punto di emissione identificato nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata dalla Ditta nel 2011 come EMISSIONE E1, originata da una caldaia a metano dalla potenza termica nominale di 950 KW;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema rurale in zone agricole normali ex art. 43 PTCP.

- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico delle leggi sanitarie” l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 21/2024 del 20 giugno 2024, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del TUEL, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta 21 agosto 2024, prot. n. 44523, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole valutata la documentazione trasmessa e osservato che non risultano agli atti del servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività del caseificio.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evince che:

- le attività svolte nel caseificio rientrano nell'allegato B del DPR 19 OTTOBRE 2011 N. 227 al punto 37, pertanto non necessitano della redazione della documentazione e di previsione di impatto acustico;
 - che i macchinari ne gli impianti utilizzati non sono rumorosi e non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della DGR n. 673/2004, non si necessita della redazione della documentazione di previsione di impatto acustico;
- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 13 agosto 2024, prot. n. 43489, parte integrante del presente parere, esaminata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, prodotta dal Gestore dell'impianto in oggetto che evidenzia: - che le emissioni di rumore sono rispondenti ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 19/10/2011 n. 227; - che la stesse sono conformi con la classificazione acustica dell'area in cui è
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile in parte alla classe III (aree di tipo misto) e in parte alla classe IV (aree di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 22/11/2024 15:50

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rif. Arpae Prot. n° PG/2024/146478 del 12/08/2024

Rif. Comune di Fidenza pratica SUAP 560/2024

Trasmesso via PEC

Al SUAP

del Comune di Fidenza

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n° 560/SUAP/2024 – La Ginestra società casearia cooperativa -
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, prodotta dal Gestore dell'impianto in oggetto che evidenzia:

- che le emissioni di rumore sono rispondenti ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 19/10/2011 n. 227;
- che la stesse sono conformi con la classificazione acustica dell'area in cui è

insediata l'azienda;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene che il **Parere di Arpae per la matrice rumore non è dovuto.**

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/28971

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.